

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3131

—

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALIA, BORRUSO, AZZARO, RUSSO GIUSEPPE*Presentata il 3 febbraio 1982*

Norme in materia di assistenza a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo grado portatori di *handicaps*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'assolvimento dell'obbligo scolastico nelle classi normali degli alunni portatori di *handicaps*, già previsto dall'articolo 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è stato ulteriormente sancito, come è noto, dagli articoli 2 (per la scuola elementare) e 7 (per la scuola media) della legge 4 agosto 1977, n. 517, con cui, fra l'altro, viene stabilito che « devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale... ».

L'articolo 10 della medesima legge n. 517 dispone, altresì, che l'obbligo scolastico si adempie per i sordomuti nelle

apposite scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole, elementari e medie, solo nei casi in cui in dette scuole venga assicurato il servizio di cui ai citati articoli 2 e 7.

Per i fanciulli ciechi la legge 11 maggio 1976, n. 360, prevede che questi soggetti possano assolvere l'obbligo scolastico nelle classi ordinarie della scuola pubblica solo se vengono assicurati i servizi di sostegno e la necessaria integrazione specialistica.

Si evince chiaramente che la normativa vigente pone come condizione necessaria, ai fini dell'inserimento degli handicappati nelle classi comuni, l'assistenza psico-medico-pedagogica e specialistica.

Occorre tenere presente, infatti, che pur ipotizzando docenti impegnati e preparati, la loro destinazione professionale, per formazione di base e per *habitus* com-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

portamentale, è pur sempre quella di natura didattica e culturale, nel solco della quale devono tuttavia essere inseriti alunni « diversi », la cui fenomenologia rientra in un ampio spettro di anomalie, che etiologicamente devono essere individuate per porre le necessarie basi propedeutiche all'approntamento di adeguate « terapie pedagogiche ».

Gli *handicaps*, di cui sono portatori gli alunni minorati, non sono purtroppo limitati e quindi bene circoscrivibili ed individuabili, come ad esempio lo sono i colori dell'iride, ma pressoché illimitati come i colori derivanti da quelli fondamentali dell'iride. Essi possono appartenere all'ordine fisiologico o a quello sensoriale o a quello psicologico, il quale a sua volta può collocarsi nell'ordine mentale o in quello affettivo. In particolare modo non può essere intrapreso e tentato un recupero dei portatori di anomalie di carattere affettivo ove sfugga la complessa matrice causale con le conseguenze che gli abnormi comportamenti che tale tipo di handicappato assume nella vita di relazione vengono ad alterare l'equilibrio emotivo della classe, necessario in un luogo che deve pur rimanere denso di un'atmosfera di serenità, di ordine, di fiducia, essendo luogo di studio, di formazione, di educazione della personalità dei discenti.

Il docente italiano, lasciato pressoché solo ad « integrare » nella vita della propria classe l'handicappato che vi è stato « inserito », nella maggior parte dei casi ha dovuto registrare insuccessi, con l'angoscia di non saper spesso discernere con chiarezza se addebitare la causa alla sua incapacità professionale o alle difficoltà oggettive rappresentate dal tipo di anomalie di cui è portatore l'handicappato.

In tali casi il lavoro del docente viene frustrato dall'insuccesso e dall'impotenza professionale, con le conseguenze negative per lo stesso handicappato, che, occultamente abbandonato, viene sostanzialmente riemarginato.

Il fenomeno, che è sotto gli occhi di tutti, avrebbe potuto non verificarsi se,

come il legislatore prevede, gli enti locali avessero ottemperato ai loro obblighi di mettere a disposizione delle scuole i servizi specialistici, che avrebbero dovuto costituire un autentico sostegno alla difficoltosissima opera che svolge l'insegnante, tenendo ben presente che senza l'intervento di specialisti, diretto al sostegno dell'handicappato e dell'insegnante, non è possibile parlare seriamente di integrazione.

Infatti, dal 1977 ad oggi non risulta che gli interventi di assistenza specialistica e riabilitativa e di quella socio-psicopedagogica siano stati apprezzabilmente erogati, salvo a prescindere da ben individuati e isolati casi che certamente da soli non possono suffragare la funzionalità dell'attuale normativa in questione.

Probabilmente l'incrocio delle competenze di Stato ed enti locali e le varie disposizioni in materia che postulano sottili « distinguo », hanno reso difficoltoso l'intervento operativo ed hanno favorito il disimpegno, con le conseguenze di risultati carenti in fatto di concreta integrazione degli alunni handicappati in classi comuni.

Un rapido sguardo alla normativa vigente può risultare convincente.

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nelle funzioni trasferite agli enti locali in materia di assistenza scolastica ha incluso anche « gli interventi di assistenza medico-psichica » e « l'assistenza ai minorati psico-fisici », per cui resterebbe fuori dalla loro competenza l'assistenza psicopedagogica.

Di questo avviso è l'interpretazione ministeriale, tant'è che in data 15 luglio 1978, con circolare n. 167, il Ministero, alla luce anche delle esigenze concretizzate con la legge n. 517 del 1977, ha ritenuto di dover utilizzare gli insegnanti di ruolo forniti di titoli specifici (laurea in pedagogia, laurea in psicologia, ecc.) per gli interventi di natura psicopedagogica.

La stessa circolare precisa che l'utilizzazione di detti insegnanti viene disposta dal Provveditorato agli studi, tenendo presenti le aree territoriali socialmente ed

economicamente depresse e sulla base delle indicazioni programmatiche dei Consigli scolastici distrettuali, ai quali spetta appunto la programmazione degli interventi socio-psico-pedagogici ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Sarebbe quindi compito del Consiglio scolastico distrettuale censire le disponibilità esistenti nell'ambito del distretto, sia di competenza dello Stato sia degli enti locali, al fine di pianificarne l'impiego.

La normativa vigente richiede qualche considerazione:

1) la distinzione tra momento psico-pedagogico (di competenza dello Stato) e momento medico-psichiatrico e riabilitativo (di competenza degli enti locali) — non facile d'altronde da operarsi sul concreto terreno delle esigenze che via via manifestano gli alunni — offre il fianco a confusione nei ruoli e nell'assunzione di responsabilità sia a livello di erogazione dei servizi, sia a livello del personale impiegato;

2) è quanto meno dubbio che il possesso della laurea in pedagogia o d'altro tipo similare conferisca *ipso facto* agli insignanti che la possiedono sicure capacità professionali psico-pedagogiche;

3) l'eccessiva burocratizzazione prevista per l'approntamento dei servizi in discussione (Provveditorato agli studi, enti locali, Consiglio scolastico distrettuale) ingenera lentezza, sfasature e spesso sfiducia, in considerazione anche del fatto che l'urgenza delle varie forme di assistenza talora emerge, per molteplici cause, in modo imprevisto e pertanto richiede tempi brevi e snellimento burocratico.

L'esperienza, d'altro lato, dimostra che tutti i servizi di varia natura espletati direttamente dalle singole scuole ha avuto più tempestiva e, dal punto di vista tecnico, più congrua attuazione.

Appare ragionevole, pertanto, affidare anche agli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche la competenza a provvedere all'assistenza socio-psico-pedagogica, specialistica e riabilitativa, in ragione delle necessità rappresentate dai singoli soggetti handicappati da integrare nelle varie classi.

D'altro lato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, spetta al collegio dei docenti programmare l'azione educativa e ai sensi dell'articolo 6 spetta al Consiglio di circolo o di istituto programmare la vita e l'attività della scuola nonché le forme e le modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali, per cui appare giuridicamente possibile consentire alle singole scuole di erogare anche l'assistenza di cui si discute, nei limiti delle disponibilità dei bilanci delle singole istituzioni scolastiche stesse.

La presente proposta è diretta a risolvere l'ambiguo e ormai annoso e tuttavia inalienabile problema dei supporti specialistici, *conditio sine qua non* di una concreta integrazione degli alunni handicappati nelle classi comuni, conferendo fiducia — e nel contempo attivandone la responsabilità — a chi quotidianamente vive e affronta i difficili problemi dell'educazione sociale, affettiva, cognitiva, motoria, sensoriale dei minorati nella variegata sfaccettatura delle sue forme e nella implicazione di interdisciplinari apporti tecnici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I consigli di istituto delle scuole secondarie di primo grado e i consigli di circolo possono provvedere direttamente all'assistenza psico-pedagogica, socio-psico-medica, specialistica e riabilitativa, a favore degli alunni delle rispettive scuole, comprese quelle elementari e materne, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio.

ART. 2.

Il tipo di assistenza, di cui al precedente articolo, e gli esperti aventi la prescritta qualifica professionale, cui affidarla, sono scelti con delibera del consiglio di istituto o di circolo, su proposta dei consigli di classe o di interclasse, sentito il collegio dei docenti.

ART. 3.

Agli esperti di cui all'articolo 2 spettano i compensi previsti dalle tabelle vigenti, che saranno liquidati direttamente dalle singole scuole.